

(N. 1091)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori SCHIAVI e SPAGNOLLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 GIUGNO 1955

Proroga sino al 30 giugno 1956, per gli Istituti autonomi per le case popolari, del termine di cui all'articolo unico della legge 1° luglio 1952, n. 864, in relazione alle agevolazioni tributarie previste dall'articolo 147, del testo unico sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165.

ONOREVOLI SENATORI. — Col 30 giugno p. v. verranno a scadere le agevolazioni tributarie concesse agli Istituti autonomi per le case popolari dall'articolo 147 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, ed il cui termine, esteso a due anni dopo la cessazione dello stato di guerra dall'articolo 2 della legge 11 luglio 1942, n. 843, quindi prorogato fino al 15 aprile 1951, fu da tale data ulteriormente prorogato al 30 giugno 1955 con l'articolo unico della legge 1° luglio 1952, n. 864.

Si rende pertanto opportuno prendere in esame, con l'urgenza che la circostanza richiede e gli effetti — gravemente pregiudizievoli per lo sviluppo dei programmi dell'edilizia popolare — che una mancata o anche ritardata proroga delle agevolazioni stesse comporterebbe.

È infatti da temere che il pieno gravame tributario colpirebbe l'attuazione di tutte le leggi in atto in materia di edilizia sovvenzionata, esclusione fatta per la legge 9 agosto

1954, n. 640, la quale comporta agevolazioni specifiche che dureranno per tutto il periodo di esecuzione della legge stessa.

Invece le leggi che hanno continuato il sistema della legge 2 luglio 1949, n. 408, e specificatamente l'ultima (legge 9 agosto 1954, n. 705), non richiamano esplicitamente le agevolazioni della legge n. 408 stessa e può quindi accadere che qualche Ufficio tributario, con l'interpretazione restrittiva che informa sempre il riconoscimento di privilegi fiscali, le ritenga non più applicabili.

Si avranno così aggravii sui costi di costruzione dei nuovi alloggi e aggravii sulle pigioni e sui canoni di riscatto che renderanno più acuta la situazione di disagio delle categorie che l'edilizia sovvenzionata deve servire, situazione già difficile oggi, a causa della relativa elevatissima delle pigioni e dei canoni stessi in ordine al reddito medio degli inquilini.

Si può calcolare che l'onere tributario pieno sui mutui, sugli acquisti di aree, sui contratti

di appalto e sugli atti di amministrazione comporterà un aumento nei costi di costruzione di almeno il 12 per cento.

Gli oneri sui contratti di affitto, sulle quietanze di pigione, sugli atti di amministrazione generale non possono prevedersi in misura inferiore al 2 per cento dell'attuale carico delle pigioni.

Si avranno così due effetti negativi che certamente gli Organi di Governo non possono volere:

1) i programmi costruttivi attualmente in corso e quelli già disposti per legge dovranno, ferma restando la loro consistenza finanziaria, essere ridotti del 12-15 per cento rispetto alla quantità dei vani prodotti.

Con la stessa spesa si avranno meno alloggi;

2) le pigioni attualmente praticate dagli I.A.C.P., dall'I.N.C.I.S., dall'I.N.A.-Casa, ecc. dovranno essere aumentate di una aliquota uguale a quella suddetta per effetto del maggior costo di costruzione e, in più, di una ulteriore aliquota del 4 per cento per coprire i maggiori oneri di gestione.

Ora è noto che, al puro prezzo di costo, le attuali pigioni praticate dagli I.A.C.P. non sono inferiori alle 1.500-2.000 lire a vanomese nei centri minori e salgono a 3.000 e più nei centri urbani maggiori; e sono già gravose, come si è detto, per gli inquilini.

Un ulteriore aumento renderebbe ancor più precaria la situazione.

Si accentuerebbe il fenomeno della morosità, già diffuso in maniera preoccupante, e si allargherebbe il fenomeno, *oggi solo marginale, ma gravissimo*, del mancato assorbimento degli

alloggi popolari di cui già *parecchie centinaia*, in tutta Italia, non trovano collocamento e restano vuoti.

Anche dal punto di vista della finanza statale gli effetti di una mancata proroga sono da prevedere dannosi.

Si avrebbe infatti — senza dubbio — una qualche contrazione delle nuove costruzioni, con conseguente inaridimento di una diffusa zona di reddito tributario, zona che è invece largamente produttiva anche per le attività favorite da agevolazioni tributarie (I.G.E., imposta sui profitti degli appaltatori, sulle attività delle ditte fornitrici di materiale ecc.).

Si avrebbe la mancata creazione di zone future di reddito tributario (gli stabili che — esaurito il periodo di privilegio — passerebbero a pagare i tributi normali).

Tutto ciò senza considerare i riflessi negativi che si avrebbero nel campo della occupazione, nell'equilibrio dei redditi familiari degli attuali e dei futuri inquilini degli I.A.C.P. e quindi sul regime delle retribuzioni, e quelli — purtroppo facilmente prevedibili — che colpirebbero l'assetto dei bilanci degli I.A.C.P., faticosamente raggiunto.

Tutte queste ragioni consigliano quindi una proroga dei benefici tributari fin qui goduti dall'edilizia sovvenzionata; e si parla di proroga, perchè la ristrettezza del tempo non permette di chiedere un più radicale provvedimento che tuttavia si auspica, ritenendosi indispensabile un definitivo ed organico assetto della materia.

Confidiamo pertanto che il Senato vorrà favorevolmente accogliere il disegno di legge che abbiamo l'onore di presentare.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Per gli Istituti autonomi per le case popolari, il termine di cui all'articolo unico della legge 1° luglio 1952, n. 864, è prorogato al 30 giugno 1956.